

# **Comune di Resuttano**

**Regolamento per l'applicazione delle agevolazioni  
a utenze domestiche  
e misure di sostegno alle famiglie  
conseguenti all'emergenza da Covid-19**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **OBIETTIVI E FINALITA'**

#### **PARTE I**

#### **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE UTENZE DOMESTICHE**

*Articolo 53, comma 1, del Decreto Legge 25.05.2021, n. 73.*

Art. 1 - Disciplina e scopo dell'agevolazione

Art. 2 - Soggetti beneficiari dell'agevolazione

Art. 3 - Requisiti per beneficiare dell'agevolazione

Art. 4 - Misura dell'agevolazione

Art. 5 - Modalità di concessione del contributo

Art. 6 - Obblighi del beneficiario - controlli – revoche

Art. 7 - Norma finali

#### **PARTE II**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 8 – Efficacia

Art. 9 - Entrata in vigore

## OBIETTIVI E FINALITA'

L'emergenza conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov2 ha determinato la necessità di intervenire a tutela, oltre che della salute umana, individuale e pubblica, anche dell'economia e delle famiglie in genere.

Con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, sono state fissate delle agevolazioni legate al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e orientate ad attenuare l'impatto finanziario conseguente sulle categorie economiche interessate da limitazioni e restrizioni e sulle famiglie che hanno subito le conseguenze negative dei blocchi anche economici.

In particolare l'articolo 53 - **Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche** - prevede che:

*1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*

- a. una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*
- b. una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'indirizzo:*

*[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes)*

- c. il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata,*

*proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.*

Con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, si è proceduto al «*Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie*».

## **PARTE I**

### **MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE**

#### **Articolo 1**

##### **Disciplina e Scopo dell'agevolazione**

1. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per la concessione, ai soggetti privati, che versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, delle seguenti agevolazioni individuate secondo l'ordine di priorità di seguito fissato:
  - a) riduzione TARI 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
  - b) contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo.
2. Lo scopo delle agevolazioni di cui al comma 1 è quello di dare sostegno alle famiglie e/o alle persone fisiche risiedenti nel territorio comunale che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica.
3. L'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle utenze domestiche utilizzate ad uso residenziale abitativo ove il richiedente è residente e potrà riguardare anche più ipotesi di agevolazioni, a condizione che le risorse siano sufficienti a coprire le richieste.

#### **Articolo 2**

##### **Soggetti beneficiari dell'agevolazione**

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente Regolamento sono le famiglie ovvero le persone fisiche, residenti nel territorio comunale alla data del 01.01.2021, che, a causa della grave crisi economica derivata dall'emergenza COVID-19, versano in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE di cui al successivo articolo 4.

### **Articolo 3**

#### **Requisiti per beneficiare dell'agevolazione**

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti di cui all'articolo 2 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti generali:
  - a) essere soggetti passivi TARI dell'Ente;
  - b) essere effettivamente ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare oggetto dell'assoggettamento alla TARI per il quale chiede l'agevolazione;
  - c) versare in condizioni di difficoltà sociale ed economica, come risultante dagli indicatori ISEE, di cui al successivo articolo 10.
2. Gli aventi titolo di cui al precedente comma 1, che hanno beneficiato di altra contribuzione e/o agevolazione prevista dal fondo di solidarietà alimentare per l'anno 2021, concorreranno alle misure di sostegno di cui al presente Regolamento qualora le risorse saranno sufficienti a coprire le richieste di chi, invece, non ha goduto di tali agevolazioni e/o contributi.

### **Articolo 4**

#### **Misura delle agevolazioni**

1. Ciascun beneficiario potrà richiedere, secondo l'ordine di priorità fissato all'articolo 1:
  - a. la riduzione del saldo TARI dovuto per l'anno 2021, sia per quanto attiene alla parte fissa, che per quanto attiene alla parte variabile;
  - b. un contributo per i canoni di locazione 2021 alle unità immobiliari adibite ad uso abitativo, dell'importo massimo di euro 500,00 per nucleo familiare residente, tenuto conto di quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Le singole agevolazioni previste, nei limiti delle somme assegnata dal Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2021, e sino ad esaurimento delle stesse, saranno oggetto di riproporzionamento secondo le percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

| <b>VALORI ISEE</b>          | <b>% agevolazione</b> |
|-----------------------------|-----------------------|
| Da 0 a € 7.500,00           | 100%                  |
| Da € 7.500,01 a € 10.632,94 | 80%                   |
| Oltre 10.632,94             | 0%                    |

3. In caso di insufficienza di fondi, a ciascun beneficiario verrà riconosciuta una sola agevolazione individuata secondo l'ordine di priorità stabilito dall'articolo 1, eventualmente ridotta in maniera proporzionale se i fondi non siano sufficienti a coprire tutte le istanze pervenute.
4. Eventuali economie che dovessero emergere verranno utilizzate per le agevolazioni successive in ordine di priorità.
5. In caso di più nuclei familiari coabitanti la stessa unità immobiliare identificata catastalmente in maniera univoca, l'agevolazione potrà essere riconosciuta una sola volta e il valore ISEE da dichiarare dovrà far riferimento a tutti i soggetti occupanti la medesima.
6. Qualora il contribuente abbia già provveduto al pagamento della TARI 2021, anche parzialmente, e l'agevolazione spettante sia più alta, la differenza verrà applicata fino a concorrenza del saldo previsto sulla bollettazione dell'esercizio 2021, ovvero, qualora la posizione sia stata cessata, sulle morosità pregresse, ove presenti, o sulla prossima bollettazione.

## **Articolo 5**

### **Modalità di concessione del contributo**

1. Al fine di potere accedere alla predetta agevolazione, a seguito di emanazione di apposito avviso pubblico da parte dell'Ente, ciascun soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza, nel rispetto della modulistica adottata.
2. All'esito dell'istruttoria delle istanze presentate e della verifica di ammissibilità, l'agevolazione sopra indicata verrà applicata ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Le procedure di assegnazione ed erogazione delle agevolazioni seguono criteri di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità degli atti.

## **Articolo 6**

### **Obblighi del beneficiario - controlli - revoche**

1. Il Beneficiario è obbligato a:
  - a. rispettare le disposizioni del presente regolamento e degli atti amministrativi posti in essere in esecuzione dello stesso nonché le eventuali istruzioni emanate dagli uffici comunali;
  - b. accettare senza riserve ed irrevocabilmente eventuali riduzioni dell'entità della riduzione assegnato;
  - c. fornire, entro i termini assegnati, eventuali dati, notizie, documenti che saranno richieste, in qualunque momento, e quindi anche successivamente alla comunicazione di concessione dell'agevolazione ed alla sua erogazione;
  - d. acconsentire affinché l'Ente renda pubblici i dati della riduzione assegnata.
2. L'Ente, anche mediante il supporto di altri enti della pubblica Amministrazione, si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche, accessi, accertamenti, ispezioni, controlli anche in loco sul rispetto delle disposizioni del presente capo e degli atti amministrativi emanati in attuazione dello stesso.

## **Articolo 7**

### **Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia.

**PARTE II**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 8**

**Efficacia**

Il presente regolamento estende la sua efficacia anche ad altri finanziamenti nazionali e regionali e di ogni altro ente pubblico che intervengano nell'anno 2021 ed in quelli successivi aventi le medesime finalità, previa individuazione delle risorse da parte della giunta comunale.

**Articolo 9**

**Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021.